

CAMB/2014/52 del 20 ottobre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Riforma della deliberazione del Consiglio d'ambito n. 45 del 2 settembre 2014, recante *Romagna Acque – Società delle Fonti SpA: contratto di fornitura con la Repubblica di San Marino – proposta di revisione ed aggiornamento.***

Il Presidente
f.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di ottobre presso la sala riunioni della sede ATERSIR in v.le Aldo Moro n. 64 a Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/6652 del 17 ottobre 2014. Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	A
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	P
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Riforma della deliberazione del Consiglio d'ambito n. 45 del 2 settembre 2014, recante Romagna Acque – Società delle Fonti SpA: contratto di fornitura con la Repubblica di San Marino – proposta di revisione ed aggiornamento.

Vista la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. 30 giugno 2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

richiamata la Convenzione sottoscritta in data 30/12/2008 dai rappresentanti legali delle sopresse Autorità d’Ambito di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999 n.25 (di seguito, anche “Convenzione”), con scadenza il 31/12/2023;

richiamato in particolare l'art. 5, comma 2, della Convenzione, nel quale *Si prende atto che Romagna Acque espleta il servizio di fornitura all'ingrosso, per quantitativi non rilevanti della risorsa idrica, anche all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali e che Ogni eventuale estensione delle forniture dovrà preventivamente essere approvata dalle Agenzie;*

visto l'Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino sottoscritto il 10 giugno 2013 e ratificato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 131 del 2 luglio 2013 (di seguito, anche "Accordo di collaborazione" o "Accordo"), per la promozione e lo sviluppo della reciproca collaborazione e cooperazione negli ambiti individuati nel medesimo Accordo e, per quanto rileva in questa sede, per un'integrazione delle rispettive pianificazioni in materia di tutela delle risorse idriche [...], facilitando la definizione di intese tecnico-amministrative necessarie a consentire uno scambio di prestazioni fra i soggetti gestori dei servizi idrici della RSM ed i soggetti gestori degli stessi servizi della RER (cfr. art. 6, comma 1);

visto in particolare l'art. 6, comma 2, dell'Accordo di collaborazione, ai sensi del quale *Ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM è regolato da prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM che, sulla base della disponibilità di risorsa, tenuto conto delle rispettive esigenze e delle caratteristiche tecniche degli impianti, disciplinano i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento di reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche;*

visto inoltre l'art. 6, comma 3, dell'Accordo, ai sensi del quale *Gli importi corrisposti per le prestazioni in materia di servizi idrici sono computati per la RER dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui alla L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 (ATERSIR) ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del Servizio Idrico Integrato;*

premesso che, con deliberazione n. 45 del 02/09/2014, questo Consiglio d'ambito:

- richiamata la Convenzione nella parte in cui prevede che il servizio di fornitura all'ingrosso erogato all'esterno dei tre ambiti territoriali ottimali può essere esteso con l'approvazione dell'ATERSIR (subentrata alle Autorità d'ambito);
- considerato che l'incremento della fornitura (già) assicurata alla Repubblica di San Marino, previsto nel nuovo contratto di fornitura sottoposto all'ATERSIR con nota della società Romagna Acque Società delle Fonti del 31/07/2014 (acquisita al prot. dell'Agenzia n. AT/2014/3540 del 01/08/2014), peraltro non considerevole, non determinerà alcuna variazione della fornitura idrica nell'ambito del servizio idrico integrato erogato nel territorio delle province romagnole;
- ritenuto che il suindicato nuovo contratto di fornitura è coerente rispetto ai contenuti del Piano previsto dall'art. 10 della Convenzione e adottato dalle tre A.A.T.O. di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa e cioè per la tutela dell'intero fabbisogno dell'area romagnola;
- ritenuta inoltre per gli anni 2014-2015 la congruità degli importi per le prestazioni di fornitura all'ingrosso della risorsa ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli

utenti del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di collaborazione;

- ha disposto al punto 1) di approvare il nuovo contratto di fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino secondo il testo proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

considerato che, in sede istruttoria, la valutazione dei contenuti del nuovo contratto di fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino, sulla base della quale questo Consiglio ha adottato la deliberazione n. 45/2014, è stata condotta nello svolgimento delle attribuzioni dell'Agenzia esclusivamente sotto due profili, così come esplicitato nella parte motivazionale della medesima deliberazione:

- i) il profilo della compatibilità con la fornitura idrica nel territorio delle province romagnole e dunque con i fabbisogni di acqua potabile nei singoli ambiti territoriali e il loro sviluppo nel tempo, secondo i contenuti del Piano delle forniture previsto dall'art. 10 della Convenzione;
- ii) il profilo della congruità dei prezzi unitari per gli anni 2014-2015 proposti dalla società Romagna Acque rispetto alle tariffe già applicate nei territori di competenza dell'Agenzia, a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato;

considerato inoltre:

- che l'art. 6, comma 2, dell'Accordo di collaborazione riserva la regolazione di *ogni scambio di servizi idrici tra i territori della RER e della RSM a prescrizioni dettate d'intesa tra la RER e la RSM*, con particolare riferimento agli elementi indicati più sopra (i quantitativi erogabili, il minimo di risorsa assicurabile in stato di crisi idrica, il quantitativo massimo giornaliero, il conferimento di reflui, la ripartizione degli oneri di gestione degli impianti impiegati e di quelli relativi all'eventuale realizzazione di reti o impianti, nonché la ripartizione dei costi di salvaguardia e protezione delle risorse idriche), e che dette intese tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino non sono ad oggi intervenute;
- che la disciplina degli strumenti di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino in materia di servizi idrici contenuta nell'Accordo prevede che gli importi corrisposti per le prestazioni sono computati dall'Agenzia per conto della Regione;

ritenuto, per quanto sopra considerato:

- di dover procedere alla riforma del deliberato n. 45/2014 di questo Consiglio d'ambito, facendo salve espressamente le prescrizioni sugli scambi di servizi idrici che l'Accordo di collaborazione riserva alle intese tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino;
- di circoscrivere il deliberato n. 45/2014 di questo Consiglio d'ambito, modificandolo parzialmente, ai seguenti profili, così come valutati in sede istruttoria:
 - i) la compatibilità dell'estensione della fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino indicata nel nuovo contratto proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e acquisito agli atti dell'Agenzia con il *Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa* previsto dall'art. 10 della Convenzione e cioè per la tutela dell'intero fabbisogno dell'area romagnola;

- ii) la congruità degli importi per le prestazioni di fornitura all'ingrosso della risorsa ai fini della definizione della tariffa a vantaggio degli utenti del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, dell'Accordo di collaborazione;
- di limitare l'efficacia del deliberato n. 45/2014 di questo Consiglio d'ambito agli anni 2014-2015, così come agli anni 2014-2015 sono riferiti gli importi per le prestazioni di fornitura indicati nel nuovo contratto proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;

dato atto che la presente deliberazione non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

- 1) di sostituire il punto 1) del deliberato n. 45 del 02/09/2014 di questo Consiglio d'ambito con il seguente: “1) di approvare per gli anni 2014-2015 l'estensione della fornitura di acqua all'ingrosso alla Repubblica di San Marino indicata nel nuovo contratto proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Convenzione per la regolamentazione della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in quanto compatibile con il Piano per l'organizzazione e la gestione del servizio di fornitura all'ingrosso della risorsa, per la tutela dell'intero fabbisogno dell'area romagnola;”;
- 2) di aggiungere dopo il punto 1) del deliberato n. 45 del 02/09/2014 di questo Consiglio d'ambito i seguenti:
 - “1-bis) di precisare che l'approvazione dell'estensione della fornitura di cui al precedente punto 1) deve intendersi, in ogni caso, facendo salve le prescrizioni dettate d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino, previste dall'art. 6, comma 2, dell'Accordo di collaborazione economica sottoscritto dalle medesime il 10 giugno 2013 e ratificato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 131 del 2 luglio 2013;
 - 1-ter) di approvare i prezzi unitari per gli anni 2014-2015 indicati nel nuovo contratto di fornitura proposto da Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'Accordo di collaborazione economica tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino indicato al precedente punto 1-bis);”;
- 3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Repubblica di San Marino e a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;
- 4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Virginio Merola

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

05 novembre '14

Il Direttore

f.to Ing. Vito Belladonna